

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 maggio 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Montecchi, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Rannieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MASTELLA e MANZIONE: « Nuova regolamentazione dell'attività dei corpi di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (6040);

ANGHINONI ed altri: « Disposizioni per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà delle associazioni agrarie, degli enti locali e di altri soggetti » (6041);

MARRAS: « Istituzione del Fondo nazionale di tutela e di garanzia dai rischi prodotti dalle onde elettromagnetiche » (6042);

BIANCHI CLERICI ed altri: « Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari » (6043);

GIORDANO ed altri « Istituzione del Parco Nazionale della Pace » (6045);

TARDITI: « Istituzione in Novara di una sezione distaccata della corte di appello di Torino e di una sezione di corte di assise di appello » (6046);

ARMOSINO ed altri: « Introduzione dell'articolo 17-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 51, in materia di estensione della cittadinanza italiana ai figli maggiorenni dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana » (6047);

BUTTI ed altri: « Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali » (6048);

CASINELLI: « Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore » (6049);

BECCHETTI: « Modifiche agli articoli 2330 e 2411 del codice civile, in materia di deposito dell'atto costitutivo e di iscrizione di società di capitali, nonché di deposito delle deliberazioni sociali » (6050).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 19 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

FOLLINI ed altri: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in

materia di ordinamento federale dello Stato» (6044).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 19 maggio 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della difesa:

« Modifica della disciplina sull'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica militare » (6039).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

BALOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (5535-B).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

BALOCCHI ed altri: « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e

partiti politici » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (5535-B) *Parere della V Commissione.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 maggio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea SERAFINI ed altri n. 9/4626/1, FEI n. 9/4626/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 giugno 1998 e FEI n. 9/4626-B/2, LECCESE ed altri n. 9/4626-B/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 dicembre 1998, concernenti iniziative per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 maggio 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di

parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 51 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte di lavoratori durante il lavoro.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 51 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 93/103/CE, del 23 novembre 1993, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143, del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE, dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE e della direttiva 98/87/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143, del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19

maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 1 e 44, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, della XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 1 e 33 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla VI Commissione permanente (Finanze). È altresì deferita ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*) del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 33, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla VI Commissione (Finanze). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, ha trasmesso, con lettera del 19 maggio 1999, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca

scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780 2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 – sezione 1)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 16.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a pre-

determinarne caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e degli interventi aventi finalità terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

3. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto, comunque non superiore a quattro.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole: o comunque a fini diversi da quello previsto nella presente legge.

16. 29. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Duilio, Giacalone, Scantamburlo.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e.

16. 32. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: ad eccezione dei casi individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e

16. 132. Chiusoli, Stelluti, Maselli.

Al comma 3, lettera b) dopo la parola: finalità *aggiungere le seguenti:* diagnostiche e

16. 50. Signorino, Cordoni, Buffo.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli interventi di ingegneria genetica della specie umana sulle cellule della linea germinale; ».

16. 26. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.34.

Dopo le parole: La crioconservazione *aggiungere le seguenti:* e la soppressione

Conseguentemente aggiungere in fine le parole: ; quest'ultima è consentita soltanto per impossibilità sopravvenuta di immediato impianto.

0. 16. 34. 1. Lucchese, Giovanardi, Burani Procaccini, Del Barone.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la crioconservazione di embrioni.

16. 34. Lucchese, Giovanardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

16. 35. Lucchese, Giovanardi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

***16. 36.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

***16. 37.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Polenta, Duilio, Giacalone, Guarino.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI EMENDAMENTI VOLONTÈ 16.7 E MANTOVANO 16.10.

Al comma 4-bis) premettere le seguenti parole: Ai fini della presente legge

***0. 16. 7. 1.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

Al comma 4-bis) premettere le seguenti parole: Ai fini della presente legge

***0. 16. 7. 2.** Volontè.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

4-bis. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4-ter. La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediato trasferimento in utero.

****16. 7.** Volontè, Manzione.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietato produrre embrioni in numero superiore a quelli trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, e comunque in numero tale da far esistere embrioni residui.

4-bis. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4-ter. La crioconservazione di embrioni è consentita soltanto nell'ipotesi, non prevedibile al momento dell'inizio del trattamento, in cui le condizioni fisiche della donna ne impediscono l'immediato trasferimento in utero.

****16. 10.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in

utero durante un singolo ciclo di trattamento in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

***16. 38.** Casini, Giovanardi, Lucchese, Perretti, Follini, Baccini, D'Alia, Galati.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita solo nel caso, non precedentemente previsto, in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero.

***16. 8.** Volontè, Manzione.

Al comma 4, sostituire la parola: produzione con la seguente: generazione.

16. 91. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 4, sopprimere le parole da: comma 3 sino alla fine del comma con le seguenti: non possono creare un numero di embrioni superiori a quelli destinati al trasferimento in utero.

16. 92. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 4, sopprimere le parole: tendere a.

***16. 13.** Mastella, Buttiglione, Volontè, Manzione, Sanza.

Al comma 4, sopprimere le parole: tendere a.

***16. 60.** Chiusoli, Stelluti, Maselli.

Al comma 4, sostituire le parole da: il numero di embrioni sino alla fine del comma con le seguenti: il numero di embrioni strettamente necessari all'applicazione della tecnica indicata. È vietato il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre.

16. 39. Palumbo, Prestigiacomo.

Al comma 4, sostituire le parole da: ad un unico impianto sino alla fine del comma con le seguenti: all'impianto. Comunque non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni.

16. 65. Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres

Al comma 4, sostituire le parole da: ad un unico impianto sino alla fine del comma con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata.

16. 59. Maura Cossutta.

Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.

***16. 40.** Cordoni.

Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.

***16. 70.** Maura Cossutta.

Al comma 4, sopprimere le parole: comunque non superiore a quattro.

***16. 72.** Mancina, Bandoli, Grignaffini, Chiavacci, Signorino, Buffo.

Al comma 4, sostituire le parole: comunque non superiore a quattro con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata

****16. 41.** Cordoni.

Al comma 4, sostituire le parole: comunque non superiore a quattro con le seguenti: in relazione all'età della donna e alla tecnica utilizzata

****16. 83.** Signorino, Mancina, Buffo

Al comma 4 sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

16. 81. Pivetti, Bastianoni, Manzione.

Al comma 4 sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

***16. 14.** Guarino.

Al comma 4 sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

***16. 42.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 4 sostituire la parola: quattro con le seguenti: quelli necessari per almeno due fecondazioni della stessa donna

16. 80. Valpiana, Saia.

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui.

16. 44. Casini, Giovanardi, Lucchese, Bacchini, Follini, Peretti, Galati, D'Alia.

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

4-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e tra-

sferire in utero. Dopo il trasferimento i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

16. 100. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. È vietata la crioconservazione degli embrioni eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

16. 43. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

16-bis. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile l'embrione crioconservato, è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottandi, che sono sfiorati dall'articolo 5 della presente legge.

16. 02. Lucchese, Giovanardi.

(A.C. 414 — sezione 2)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IX
SANZIONI

ART. 17.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, o i requisiti sog-

gettivi indicati dall'articolo 5 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *a)*, *c)*, ed *e)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *d)* è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è punito con al reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 3, lettera *d)*, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

(A.C. 414 — sezione 3)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Sanzioni amministrative).

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte dei centri di cui all'articolo 9 o delle strutture di cui all'ar-

articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 200 milioni, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi del capo V o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni, nonché con la cancellazione dall'albo.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

(A.C. 414 - sezione 4)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.19.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi degli articoli 9, comma 6, e 13, comma 5, sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19

Al comma 1 sostituire le parole: ai sensi degli articoli 9, comma 6, e 13, comma 5, sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 13, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate

19. 1. La Commissione.

(A.C. 414 - sezione 5)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Tutela della riservatezza).

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate con rispetto dell'obbligo di riservatezza.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino

un grave e comprovato pericolo per salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 20 La Commissione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I dati relativi alle donne che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge ovvero ai donatori di gameti e ai nati a seguito dell'applicazione della stessa sono riservati.

20. 10. Maura Cossutta, Valpiana, Nardini, Saia.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e tutelati ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

20. 11. Palumbo, Prestigiacomò, Stagno d'Alcontres.

Sopprimere il comma 3.

***20. 3.** Giovanardi, Lucchese.

Sopprimere il comma 3.

***20. 4.** Garra.

Sopprimere il comma 3.

***20. 9.** Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller,

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'identità del donatore può essere rivelata su richiesta motivata dalla autorità giudiziaria. Può essere altresì rivelata su richiesta di un medico, per esigenze connesse a trattamenti terapeutici sul nato.

****20. 1.** Volontè, Manzione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'identità del donatore può essere rivelata su richiesta motivata dalla autorità giudiziaria. Può essere altresì rivelata su richiesta di un medico, per esigenze connesse a trattamenti terapeutici sul nato.

****20. 2.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'identità del donatore può essere rilevata dai centri di cui agli articoli 8 e 9:

a) su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, al raggiungimento della maggiore età;

b) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato;

c) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

20. 5. Giacalone, Servodio.

Al comma 3 sostituire le parole da: , su autorizzazione dell'autorità giudiziaria sino alla fine del comma con le seguenti:

a) su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, al raggiungimento della maggiore età;

b) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato;

c) su autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2.

20. 6. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: nonché su richiesta del soggetto nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, al raggiungimento della maggiore età.

20. 7. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: o raggiunta la maggiore età, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, sentito il donatore.

20. 12. Palumbo, Prestigiacomo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'identità del donatore può essere altresì rivelata dall'autorità giudiziaria su richiesta del soggetto nato a seguito della applicazione delle tecniche di procreazione assistita disciplinate dalla presente legge, previo consenso del donatore stesso.

20. 8. Palumbo, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Destinazione degli embrioni esistenti).

1. È vietata qualsiasi forma di manipolazione degli embrioni esistenti alla data di

entrata in vigore della presente legge e crioconservati, nonché ogni attività di commercio o di studio su di essi.

2. La coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione prima della data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di chiedere l'impianto alle strutture di cui all'articolo 12, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli embrioni sono ritenuti adottabili. Gli embrioni sono altresì adottabili nell'ipotesi di rinuncia scritta di che li ha commissionati, presentata alle strutture di cui all'articolo 12 prima del decorso del termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rinuncia è irrevocabile.

4. In deroga alle norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, la coppia che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5 presenta richiesta di impianto di embrione adottabile.

5. Il bambino che sia nato a seguito del procedimento disciplinato dai commi da 2 a 4 è figlio legittimo della coppia richiedente.

6. L'identità del bambino è tutelata ai sensi delle norme sull'adozione speciale, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

20. 01. Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita. Tale esame dovrà avvenire entro e non oltre il sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge.

20. 02. Cordoni.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, la presente legge sarà oggetto di un nuovo esame da parte del Parlamento a seguito di una attenta valutazione della sua applicazione e dei progressi scientifici e tecnologici realizzatisi in tale periodo nel campo della riproduzione medicalmente assistita.

20. 03. Giacalone, Servodio.

(A.C. 414 – sezione 6)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 12.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 4. Cordoni, Buffo, Signorino.

Al comma 1 dopo le parole: previa dichiarazione, aggiungere la seguente: scritta.

21. 1. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 1 dopo la parola: resa, aggiungere la seguente: , di volta in volta,.

21. 2. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Sopprimere il comma 2.

21. 3. Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Nelle regioni a statuto speciale le disposizioni della presente legge si applicano nei limiti e nel rispetto dei relativi Statuti di autonomia e delle norme di attuazione.

21. 02. Detomas, Brugger, Caveri, Widmann, Zeller.

(A.C. 414 – sezione 7)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55, del 7